

# **31**

**CODICI ETICI  
DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI  
E  
LINEE GUIDA IN MATERIA DI USO  
DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE  
ELETTRONICA E DEI SOCIAL MEDIA  
DA PARTE DEI MAGISTRATI  
AMMINISTRATIVI**

*Ultima modifica: 19 maggio 2021*

## Sommario

<b>NORMATIVA.....</b>	<b>3</b>
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.....	4
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.....	4
<i>Art. 54. Codice di comportamento.</i> .....	4
<b>CODICI ETICI .....</b>	<b>5</b>
Codice etico dei Magistrati del Consiglio di Stato.....	6
Preambolo.....	6
Criteri di comportamento nella vita sociale .....	6
Criteri di comportamento come magistrati.....	6
Esercizio delle funzioni istituzionali .....	7
Attività esterna .....	8
Preparazione professionale.....	8
Interpretazione e integrazione di regole del codice .....	8
Conservazione delle regole .....	9
Codice etico dei magistrati amministrativi .....	10
dei tribunali amministrativi regionali.....	10
Criteri di comportamento nella vita sociale.....	10
Attività istituzionale .....	11
Attività Esterna .....	11
I doveri dei dirigenti .....	12
Disposizioni finali .....	12
Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A. ....	13
<i>Delibera del 25 marzo 2021, n. 40</i> .....	15

# NORMATIVA

## **Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165**

### **Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)*

#### *Art. 54. Codice di comportamento.*

*(Articolo sostituito dal comma 44 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190)*

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia <sup>0</sup>.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

---

## CODICI ETICI

## **Codice etico dei Magistrati del Consiglio di Stato**

*(adottato il 28 aprile 1994 e modificato il 6 giugno 2007 dall'Assemblea generale dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato)*

### **Preambolo**

Le regole del presente codice etico, non aventi natura ed efficacia di norme giuridiche, sono espressione della tradizione deontologica dei magistrati del Consiglio di Stato e, come tali, patrimonio ideale e pratico affidato esclusivamente alla coscienza individuale dei magistrati stessi. Il codice non ha dunque valore ed efficacia sul piano delle fonti normative pubbliche. La sua forza risiede soltanto nella spontanea adesione di ciascuno degli appartenenti alla categoria alle regole in esso contenute. La violazione delle seguenti proposizioni non comporta l'applicazione di sanzioni.

### **Regola 1**

#### **Criteri di comportamento nella vista sociale**

Il magistrato osserva, nella vita sociale, una linea di condotta ispirata ai più rigorosi canoni di dignità e di decoro, sì da offrire una immagine di se stesso, tale da essere riconosciuta ed apprezzata dai consociati come adeguata al prestigio della funzione esercitata.

A tal fine, nella convinzione che l'essenza della sua funzione sia servizio, tiene, nello stile di vita, un comportamento discreto e riservato, evitando di perseguire potere e ricchezza; adotta nei rapporti sociali un convinto atteggiamento di attenzione verso gli interlocutori e di rispetto nei confronti del personale amministrativo, degli altri soggetti dell'ordinamento del Foro e di chiunque abbia, per qualsiasi motivo, rapporti con lui.<sup>1</sup>

### **Regola 2**

#### **Criteri di comportamento come magistrati**

Il magistrato non partecipa ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, se, ai fini della adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di principi, ideologie, doveri o obblighi in contrasto con quelli oggetto del giuramento prestato al momento dell'assunzione delle proprie funzioni istituzionali.

Il magistrato evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o, comunque, appannarne l'immagine.

---

<sup>1</sup> Comma modificato con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

Il magistrato cura che le persone frequentate nella vita di relazione non interferiscano con l'esercizio delle proprie funzioni.

Rapporti di amicizia con gli avvocati sono espressioni di esercizio delle libertà della vita di relazione, nella certezza che mai l'avvocato li dichiarerà con clienti o possibili clienti; ove questo dovesse accadere il magistrato è tenuto ad interrompere tali rapporti.<sup>2</sup>

### **Regola 3**

#### **Esercizio delle funzioni istituzionali**

Il magistrato esercita le proprie funzione con spirito di autonomia e di indipendenza, con rigore morale e con imparzialità, sollecito soltanto di compiere il proprio dovere ai fini del perseguimento delle attribuzioni del Consiglio di Stato, senza ricercare o attendere riconoscimenti, premi o vantaggi di qualsiasi natura.

Il magistrato cui si tenti di dare notizie confidenziali o di esporre ufficiosamente o privatamente le ragioni della particolare importanza di una lite da lui giudicabile o di una questione sulla quale sia chiamato ad esprimere parere, fa presente che è dovere e invariata pratica dei collegi esaminare con attenzione atti e difese.

Il magistrato, il quale abbia qualsivoglia interesse in una causa innanzi ad un giudice amministrativo, limita i rapporti con i colleghi che ne fanno parte, o possano far parte, dei collegi giudicanti ad una cortesia formale e distaccata.<sup>3</sup>

Il magistrato si astiene rigorosamente dal manifestare opinioni e giudizi, oralmente o per iscritto, su affari sui quali debba pronunciarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Egli non sollecita la pubblicità o anche la semplice divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti alla propria attività ed evita di manifestare opinioni o giudizi su specifici affari sui quali si sia pronunciato.

Il magistrato non accetta doni da persone o società o enti, con i quali sia venuto o sia in relazione a causa dell'esercizio delle funzioni di Istituto.

Il magistrato, nei rapporti d'ufficio, deve alle opinioni espresse dai colleghi, di qualunque anzianità, nella forma come nella sostanza, la più cortese attenzione, mirando a cogliere nel contributo di ciascuno ogni possibile seme di miglioramento del proprio pensiero. Agli anziani è dovuto il rispetto che meritano per la saggezza dell'esperienza e per la maggiore attività spesa al servizio dello Stato.

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

<sup>3</sup> Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

## **Regola 4**

### **Attività esterna**

L'espletamento di incarichi esterni non sovrasta, per impegno e per durata, lo svolgimento dei compiti istituzionali, sì da evitare che si configuri una vera e propria carriera parallela.

Il magistrato non chiede né cerca di ottenere interessamenti o segnalazioni di sorta presso l'amministrazione o l'autorità o la persona, che potrebbe conferire l'incarico; rifiuta incarichi di contenuto generico o di collaborazione in posizione subordinata presso strutture amministrative o incarichi che siano, comunque, in disarmonia con attività istituzionali svolte presso il Consiglio di Stato.

Il magistrato non sollecita il conferimento di incarichi, pur se l'attribuzione ne sia consentita; se officiato per il conferimento, accerta previamente se l'incarico sia coerente ed adeguato, per tipologia e livello, con la dignità della posizione di magistrato; valuta, poi, l'opportunità di accettarlo in relazione alla natura della attività da svolgere, al contesto in cui la medesima dovrebbe essere applicata e alla propria posizione, con particolare riguardo alle funzioni istituzionali in atto espletate e alla propria anzianità di servizio.

Al rientro dal collocamento fuori ruolo e, comunque, al termine di un incarico istituzionale esterno di particolare impegno, il magistrato comunica al Presidente del Consiglio di Stato, per eventuale diffusione tra i colleghi, nelle forme più opportune, l'essenziale contenuto culturale della sua esperienza.

## **Regola 5**

### **Preparazione professionale**

Il magistrato conserva ed accresce la preparazione professionale con assiduo impegno di studio. Particolare attenzione e studio devono essere riservati ai problemi di carattere istituzionale e a quelli dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, della giurisdizione e del processo, con speciale riferimento alle attribuzioni del Consiglio di Stato.

## **Regola 6**

### **Interpretazione e integrazione di regole del codice**

Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi circa le regole del presente codice o si verificano attuazioni nuove o si prospettino, comunque, questioni di difficile soluzione, il magistrato consulta il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato.

Le soluzioni suggerite sono comunicate al magistrato delegato ai sensi della regola 7, il quale deve provvedere alla loro formulazione ed all'inserimento nella apposita Raccolta delle regole del codice etico.



Integrazioni di particolare rilievo, secondo il giudizio del Presidente del Consiglio di Stato e del Presidente dell'Associazione Magistrati del Consiglio di Stato, sono adottate secondo il procedimento previsto dall'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.<sup>4</sup>

## **Regola 7**

### **Conservazione delle regole**

All'inizio di ogni biennio, un magistrato designato dai colleghi assume l'incarico di conservatore della raccolta di regole del codice etico. Egli cura l'acquisizione di nuove regole provvede, d'intesa con i colleghi, agli aggiornamenti che si rendano necessari.

---

<sup>4</sup> Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

**Codice etico dei magistrati amministrativi  
dei tribunali amministrativi regionali**  
*(adottato il 13 maggio 1994)*

**Parte I**

**Criteri di comportamento nella vita sociale**

**Regola 1**

Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza e sensibilità all'interesse pubblico.

Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.

**Regola 2**

Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono agli aderenti la prestazione di promesse di fedeltà o di un giuramento o di una promessa di osservanza di principi, ideologie o doveri o che possano comunque comportare la compromissione della propria imparzialità e che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati e sugli scopi perseguiti.

**Regola 3**

I magistrati si astengono rigorosamente dal manifestare, in qualunque forma, opinioni o giudizi su affari sui quali si siano pronunciati o debbano pronunciarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

I magistrati si astengono dal sollecitare ogni pubblicità di notizie attinenti alla propria attività istituzionale, e, ove necessario, si limitano a chiarire fatti e circostanze non riservati senza indulgere in commenti di alcun genere.

**Regola 4**

I magistrati non accettano doni da persone, società o enti con i quali siano venuti o siano in relazione a causa dell'esercizio delle proprie funzioni, eccettuati donativi di modesto valore in occasione di tradizionali ricorrenze.

## **Parte II**

### **Attività istituzionale**

#### **Regola 5**

I magistrati garantiscono, curano e difendono l'imparziale ed indipendente esercizio delle funzioni loro affidate. A tal fine si astengono da ogni comportamento che possa compromettere la loro indipendenza ed imparzialità.

I magistrati sono tenuti a scoraggiare contatti informali ed ufficiosi su questioni attinenti alla propria attività e a non prestare attenzione ad alcuna sollecitazione.

In ogni caso i magistrati sono tenuti ad una rigorosa applicazione dell'istituto dell'astensione di cui all'art. 51, ultimo comma, c.p.c..

I magistrati, nei rapporti d'ufficio, sono tenuti senza distinzione di qualifica e di anzianità, a dimostrare disponibilità ed attenzione nei confronti delle tesi ed opinioni espressi dai colleghi.

I magistrati evitano manifestazioni di familiarità e confidenza con gli altri protagonisti del processo.

#### **Regola 6**

I magistrati conservano, accrescono e aggiornano la propria preparazione culturale e professionale.

Particolare impegno e studio devono essere dedicati ai problemi di carattere istituzionale ed a quelli dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, della giurisdizione e del processo, con speciale riferimento alle attribuzioni del giudice amministrativo.

## **Parte III**

### **Attività Esterna**

#### **Regola 7**

I magistrati, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti da leggi e da regolamenti in tema di incarichi extraistituzionali, assicurano che il loro eventuale espletamento sia finalizzato principalmente all'arricchimento della loro preparazione culturale e professionale, senza incidere, dal punto di vista dell'impegno lavorativo, sulla attività istituzionale e senza che essi, per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

## **Parte IV**

### **I doveri dei dirigenti**

#### **Regola 8**

Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario cura l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili, in modo da ottenere il migliore risultato possibile in vista del servizio pubblico che l'ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle reciproche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio, assicurando trasparenza e equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.

Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza ed assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tale fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

### **Disposizioni finali**

#### **Regola 9**

Ciascun magistrato, sulla base della propria spontanea adesione alle regole del presente codice etico, si impegna ad osservare nella forma e nella sostanza le disposizioni ivi contenute.

L'adesione si intende prestata ove non pervenga all'Associazione nazionale dei magistrati amministrativi contrario avviso nel termine di giorni sessanta dalla trasmissione del presente testo.

#### **Regola 10**

Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi circa le disposizioni del presente codice etico, ovvero si verificano situazioni nuove o si prospettino comunque questioni di difficile soluzione, i magistrati rimettono la questione al Consiglio di Presidenza.

Le soluzioni suggerite saranno comunicate ai magistrati per l'adesione con le modalità di cui alla precedente regola 9.

## **Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A.**

*(adottato con delibera del C.P.G.A. in data 16 aprile 2010)*

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - le regole del presente codice etico non hanno natura ed efficacia di norme giuridiche; esse costituiscono patrimonio ideale e pratico affidato alla coscienza individuale dei componenti il Consiglio di Presidenza. La forza del codice risiede solo nella spontanea adesione di ciascuno alle regole in esso contenute.
2. Il componente osserva nella vita sociale una condotta ispirata a dignità e decoro adeguati al prestigio della funzione esercitata; adotta un comportamento discreto e riservato, evitando esternazioni e collegamenti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione.
3. Il componente non partecipa:
  - a) ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura se, ai fini dell'adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di doveri o obblighi di obbedienza;
  - b) ad associazioni, circoli o altri organismi, ovvero a gruppi di potere ove possa subire condizionamenti per la sua attività quale componente del Consiglio di Presidenza;
  - c) alle delibere degli organi direttivi di associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi riguardanti questioni di competenza del C.P.G.A.
4. Il componente:
  - a) esercita le sue funzioni con spirito di autonomia e indipendenza nonché con rigore morale ed imparzialità;

- b) mantiene la riservatezza sulle questioni all'esame delle commissioni e degli affari trattati nelle sedute non pubbliche del Consiglio;
  - c) nell'esprimere, o riferire, giudizi ed opinioni collegati alla propria o all'altrui attività consiliare, mantiene un tono improntato alla massima correttezza istituzionale;
  - d) esamina compiutamente tutti gli affari sui quali è chiamato a deliberare, seguendo con il massimo scrupolo il relativo *iter* procedimentale;
  - e) ispira i propri rapporti con gli altri componenti ai principi di leale collaborazione, trasparenza e reciproco rispetto.
  - f) si astiene dal presentare la propria candidatura alle elezioni degli organi direttivi di associazioni sindacali.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del menzionato regolamento interno, il componente s'impegna a non assumere, durante il suo mandato:
- a) incarichi di qualsiasi natura che, per l'impegno richiesto, possano comportare un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di componente del Consiglio
  - b) incarichi che, in relazione all'organo che li conferisce, possano comportare condizionamenti per l'attività di componente;
  - c) incarichi nell'ambito dei magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, del Segretariato generale e degli uffici centrali della giustizia amministrativa.

## Uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei *social media* da parte dei magistrati amministrativi

*Delibera del 25 marzo 2021, n. 40*

### PREMESSA

- Le tecnologie della comunicazione costituiscono una realtà ormai consolidata ed una fonte di risorse e di opportunità per la crescita sociale dei singoli e delle comunità.
- Esse, tuttavia, presentano molteplici aspetti che contengono delicati interrogativi sia per la società nel suo insieme, sia, soprattutto, per l'ordinamento giuridico.
- Non si possono, pertanto, sottovalutare i rischi, che accompagnano le potenzialità applicative. Tra questi, in particolare, va segnalata la creazione di una dimensione quasi "extraspaziale ed extratemporale" dell'uso della Rete, in genere, e, nello specifico, dei *social media*. L'utente vive nella singolare situazione di relazionarsi, nell'immediato, al proprio strumento di connessione, non sempre rendendosi conto che i contenuti immessi finiscono in uno spazio immenso, virtualmente illimitato, e, quel che più rileva, destinato a restare sospeso in una zona atemporale, che si è soliti definire "eternità mediatica". Ogni dato personale, poi, nell'ambito di questo processo, può subire acquisizioni, frammentazioni, scomposizioni idonee ad alterarne l'originaria identità ed il significato intrinseco.
- Non v'è dubbio, tuttavia, che i *social media* siano anche il veicolo della manifestazione del pensiero, ma la specificità del mezzo non deve consentire – casomai il contrario – l'attenuazione dei canoni del corretto esercizio di tale libertà, secondo i consolidati canoni elaborati in sede interpretativa ed applicativa, in specie, all'art. 21 della Costituzione.

- L'utilizzo dei *social media* da parte dei giudici amministrativi va considerato nel bilanciamento tra le prerogative del singolo magistrato, sia nella propria funzione, sia come cittadino, ed i doveri connessi alla propria appartenenza istituzionale ed al proprio status.

Pertanto, tenuto conto del dibattito sull'argomento,

- LETTO il report "*Public Confidence and the Image of Justice. Individual and Institutional use of Social Media within the Judiciary*" pubblicato dallo *European Network of Councils for the Judiciary* (ENCJ);
- VALUTATE le "*Non-Binding Guidelines on the Use of Social Media by Judges*" pubblicate dall'ONU, UNODC, Global Judicial Integrity Network;
- CONSIDERATO il Codice etico ed in vista di un più specifico intervento di regolamentazione della materia;
- AVVERTITA l'esigenza di fornire raccomandazioni in materia, che assumono valenza di indirizzo;

è adottata la seguente **DELIBERA**:

**SULL'USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DEI SOCIAL MEDIA DA PARTE  
DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI**

**Ambito**

1. Oggetto delle presenti linee guida è l'utilizzo da parte dei magistrati amministrativi dei social network, nonché degli ulteriori strumenti di comunicazione elettronica nell'ambito di rapporti professionali, in cui la comunicazione è conoscibile da un numero indeterminato o comunque elevato di



persone e ulteriormente divulgabile da parte di chi ne prende conoscenza. Sono, in ogni caso, escluse dall'ambito della presente delibera le forme di comunicazione elettronica individuali, da ascriversi alla sfera della corrispondenza privata.

### **Diritti, rischi e responsabilità**

2. I magistrati amministrativi utilizzano i *social media*, quale forma della libertà di manifestazione del pensiero, nel rispetto dei canoni di comportamento da essi esigibili, anche nella vita privata, secondo i codici etici dei magistrati amministrativi e le vigenti norme disciplinari, al fine di salvaguardare il prestigio e l'imparzialità dei singoli magistrati e della giustizia amministrativa nel suo insieme e la fiducia di cui sia i singoli che l'Istituzione devono godere nell'opinione pubblica. I magistrati amministrativi fanno un uso dei *social media* ispirato a parametri di consapevolezza dei rischi e dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di tale forma di comunicazione, e di assunzione di responsabilità individuale per comportamenti e dichiarazioni divulgati con tali mezzi.

### **Identificazione del magistrato nei *social media***

3. I magistrati amministrativi possono utilizzare i *social media*, nella propria vita privata, anche attraverso pseudonimi, a condizione che l'uso di uno pseudonimo non costituisca un espediente per porre in essere comportamenti illeciti.

### **Contenuti e regole di comportamento nell'uso dei *social media***

4. L'uso dei *social media* deve avvenire in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i consociati, nonché da salvaguardare la dignità, l'integrità, l'imparzialità e l'indipendenza del singolo magistrato, della magistratura amministrativa e delle istituzioni che la rappresentano.

5. I magistrati amministrativi adottano elevati parametri di continenza espressiva, utilizzando un linguaggio adeguato e prudente rispetto a tutte le

interazioni in essere sulle piattaforme di *social media*, nonché con riferimento al rischio della perdita di controllo del o dei contenuti immessi ed alla tipologia di contenuto oggetto di pubblicazione e diffusione.

6. I magistrati amministrativi non comunicano con le parti, i loro rappresentanti o il pubblico in generale con riferimento a casi e controversie di propria competenza.

7. I magistrati amministrativi non utilizzano i *social media* come strumento di pubblicità di proprie attività economiche extraistituzionali.

### **Amicizie e connessioni sui *social media***

8. Le amicizie e connessioni sono create o accettate on line da parte dei magistrati amministrativi nel rispetto dei principi generali di diligenza e precauzione.

Le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell'art. 51 c.p.c.

Le amicizie e i contatti sui social network e media, pur non equiparabili a quelli della vita reale, quando concernono persone coinvolte nell'attività professionale del magistrato devono essere contenute ovvero evitate, allorché essi possano incidere sulla sua immagine di imparzialità.

### **Formazione**

9. I magistrati amministrativi hanno il diritto ed il dovere di ricevere una formazione specifica relativa ai vantaggi e ai rischi derivanti dall'utilizzo dei *social media*; al riguardo, vanno previste, a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dell'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, nelle forme più idonee ed efficaci, iniziative di aggiornamento e formazione in materia.

## **Privacy e sicurezza**

**10.** È auspicabile che i magistrati amministrativi conoscano adeguatamente le impostazioni di sicurezza e privacy delle piattaforme di *social media* che utilizzano, consapevoli dei rischi e delle opportunità di condividere informazioni personali sui *social media*, con specifico riferimento alla pubblicazione di particolari categorie di dati personali quali quelli di geolocalizzazione.